



Regione Molise

Giunta Regionale

Il Vicepresidente - Michele Petrarola

Prot. n. 1163/2015
09.06.2015

*Alla cortese attenzione:
Direttore Agenzia Regionale Molise Lavoro
Dott.ssa Gabriella Guacci
Via Masciotta, 13
86100 Campobasso*

*Servizio Osservatorio Mercato del Lavoro, Sistema
Informativo Lavoro e B.C.N.L.
Dirigente Arch. Domenico Pollice
Via Masciotta, 13
86100 Campobasso*

Uffici Agenzia Regionale Molise Lavoro

Commissione Regionale Tripartita

Oggetto: PON Iniziativa Occupazione Giovani – Misura 5 – Tirocini in mobilità interregionale.

Si trasmette, per competenza, l'allegata nota a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, Dott.ssa Marianna D'Angelo.
Distinti saluti.

Campobasso, 9 giugno 2015

L'Assessore
Michele Petrarola



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le politiche attive,
i servizi per il lavoro e la formazione

DIV II

Prot. n. 1412/2015

di 106/2015

A Regione Abruzzo

c.a. dott. Tommaso Di Rino
garanziagiovani@regione.abruzzo.it

Regione Basilicata

c.a. dott. Giandomenico Marchese
Giandomenico.marchese@regione.basilicata.it

Regione Campania

c.a. dott. Giuseppe Carannante
g.carannante@regione.campania.it
adg.fse@regione.campania.it
agc03@regione.campania.it
lucia.maio@regione.campania.it

Regione Friuli Venezia Giulia

c.a. dott.ssa Ileana Ferfoggia
c.a. dott. Ruggero Cortellino
ileana.ferfoggia@regione.fvg.it
ruggero.cortellino@regione.fvg.it
lavoro@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it

Regione Lazio

c.a. dott. Marco Noccioli
c.a. Liliana Tessaroli
mnoccioli@regione.lazio.it
segrformlavoro@regione.lazio.it
ltessaroli@regione.lazio.it

Regione Molise

c.a. dott. Michele Petrarola
c.a. Ing. Massimo Pillarella
c.a. dott.ssa Rita Pistilli
assessore.petrarola@regione.molise.it
segreteria.petrarola@regione.molise.it
pillarella.massimo@mail.regione.molise.it
bes.pillarella@regione.molise.it
pistilli.rita@mail.regione.molise.it

Regione Piemonte

c.a. dott. Gianfranco Bordone
gianfranco.bordone@regione.piemonte.it
coesionesociale@regione.piemonte.it

Regione Puglia

c.a. dott.ssa Giulia Campaniello
g.campaniello@regione.puglia.it
autoritagestionefse@regione.puglia.it

Regione Sardegna

c.a. dott. Eugenio Annicchiarico
eannicchiarico@regione.sardegna.it
lqalassi@regione.sardegna.it
amascia@regione.sardegna.it
esanna@regione.sardegna.it
lavoro@regione.sardegna.it
lav.supporto.adgfse@regione.sardegna.it

Regione Siciliana

c.a. dott.ssa Anna Rosa Corsello
c.a. dott. Fabio Marino
arcorsello@regione.sicilia.it
fabio.marino@regione.sicilia.it
dirigente.formistr@regione.sicilia.it
comunicazionefse@regione.sicilia.it

Regione Umbria

c.a. dott.ssa Sabrina Paolini
c.a. dott. Paolo Sereni
politichelavoro@regione.umbria.it
autoritagestionefse@regione.umbria.it
spaolini@regione.umbria.it
psereni@regione.umbria.it

Regione Calabria

Dipartimento n. 6 Sviluppo economico
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
c.a. dott. Antonio De Marco
c.a. dott. Giuseppe Mancini
dipartimento.lavoro@pec.regione.calabria.it
a.demarco@regcal.it
gi.mancini@regcal.it

Regione Emilia Romagna

c.a. dott.ssa Marisa Bertacca
c.a. dott.ssa Paola Cicognani

mbertacca@regione.emilia-romagna.it
pcicognani@regione.emilia-romagna.it
progval@regione.emilia-romagna.it
fpDirez@regione.emilia-romagna.it

Regione Liguria

c.a. dott.ssa Antonella Berettieri
c.a. dott. Remo Rimotti
antonella.berettieri@regione.liguria.it
remo.rimotti@regione.liguria.it
dirgen.lavoro@regione.liguria.it
erminio.grazioso@regione.liguria.it
formazione.orientamento@regione.liguria.it

Regione Lombardia

c.a. dott. Gianni Bocchieri
c.a. dott.ssa Iliaria Marzi
gianni_bocchieri@regione.lombardia.it
adg_fse@regione.lombardia.it
federica_marzuoli@regione.lombardia.it
ilaria_marzi@regione.lombardia.it

Regione Marche

c.a. dott. Fabio Montanini
c.a. dott. Marco Canonico
fabio.montanini@regione.marche.it
marco.canonico@regione.marche.it
funzione.politichecomunitarie@regione.marche.it

Regione Toscana

c.a. dott. Paolo Baldi
settorefse@regione.toscana.it
paolo.baldi@regione.toscana.it
settoreformazione@regione.toscana.it

Provincia Autonoma di Trento

c.a. dott.ssa Nicoletta Clauser
c.a. dott. Francesco Pancheri
nicoletta.clauser@provincia.tn.it
serv.europa@provincia.tn.it
ufficio.fse@provincia.tn.it
francesco.pancheri@provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta

c.a. dott. Massimiliano Cadin
adg.fse@regione.vda.it

Regione Veneto

c.a. dott. Santo Romano

santo.romano@regione.veneto.it

dip.formazioneistruzioneelavoro@regione.veneto.it

E p.c. **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

DG PASFL

c.a. Dott. Salvatore Pirrone

INPS

Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito

Dott. Luca Sabatini

luca.sabatini@inps.it

Dott. Edoardo Varano

edoardo.varano@inps.it

Prot. n.

Allegati: 1

Rif. nota prot. n.
del

Oggetto: PON Iniziativa Occupazione Giovani – Misura 5 – Tirocini in mobilità interregionale

Si trasmette in allegato il documento esplicativo contenente le linee guida per l'attuazione della misura di cui in oggetto.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Marianna D'Angelo

(firmato digitalmente)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

Tirocini in mobilità interregionale e transnazionale attuati nell'ambito di Garanzia Giovani

—

Linee Guida per l'attuazione

I tirocini in mobilità geografica interregionale rappresentano uno strumento fondamentale per favorire esperienze formative e professionali al di fuori del proprio territorio. Tale misura prevede il finanziamento di tirocini extracurricolari finalizzati all'orientamento e/o all'inserimento e/o reinserimento al lavoro dei giovani che hanno aderito alla Garanzia prevista dal Piano Garanzia Giovani.

Sono beneficiari finali i giovani disoccupati ai sensi del D.Lgvo. n. 181/00 e s.m.e i., che abbiano assolto l'obbligo di istruzione, non impegnati in percorsi scolastico-formativi, di età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell'adesione al Piano Garanzia Giovani, residenti o regolarmente soggiornanti in una delle Regioni aderenti a Garanzia Giovani, ad eccezione che nella Provincia autonoma di Bolzano.

Tale strumento intende agevolare i percorsi di tirocinio per favorire esperienze formative e professionali. Il tirocinio rappresenta una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro allo scopo di favorire l'arricchimento del patrimonio di conoscenze del tirocinante, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, ma rappresenta un'esperienza di orientamento al lavoro e di formazione all'interno di contesti produttivi.

La disciplina in materia di tirocini è regolata dall'Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 recante le "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n.92", che stabiliscono un *framework* comune per l'attivazione di tale strumento di politica attiva.

I percorsi di tirocinio, attivati nell'ambito di Garanzia Giovani dovranno avere una durata massima pari a 6 mesi. Tale limite massimo è elevabile fino a 12 mesi nel caso in cui le attività formative siano destinate a disabili ex legge n. 68/99, a persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91. Fermi restando i limiti innanzi indicati, la durata del tirocinio è comunque definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale.

Modalità di attuazione

Il soggetto promotore, selezionato tramite atto pubblico emanato dalle Amministrazioni regionali, individua un soggetto disponibile ad ospitare il giovane preso in carico per la realizzazione del tirocinio e supporta entrambi nella fase di avvio del percorso attraverso la definizione del progetto formativo individuale, nella fase di attuazione e di perfezionamento della misura di politica attiva attraverso la attestazione delle competenze acquisite.

Il soggetto promotore individua il soggetto ospitante presso il quale attivare uno o più tirocini, tra soggetti auspicabilmente privati (cfr. prot. n. 39/0009616 del 30/04/2015) o pubblici costituiti che abbiano sede operativa nel territorio nazionale.

Il tirocinio è svolto sulla base di apposita convenzione che regola i rapporti tra soggetto promotore e soggetto ospitante, individuando, in conformità alla vigente normativa regionale, i rispettivi obblighi connessi alla attivazione e realizzazione del percorso formativo. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante.

Resta a carico del soggetto promotore, unitamente alla verifica dei requisiti richiesti in capo al soggetto ospitante, l'ulteriore accertamento che il giovane sia iscritto alla Garanzia Giovani, abbia sottoscritto il Patto di Servizio presso il CPI competente e che nel relativo Piano di Azione individuale sia prevista la realizzazione della misura di tirocinio, pena l'inammissibilità dell'azione.

Parametro di costo tirocini interregionali

All'ente promotore verrà riconosciuto un contributo, a titolo di rimborso a costi standard (il 50% da erogare a metà percorso e 50% a completamento del periodo di tirocinio) secondo la tabella che segue:

Remunerazione a risultato in base al profiling del giovane e delle differenze territoriali [€]			
BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
200	300	400	500

Al giovane è corrisposta, per il periodo di tirocinio:

- una indennità di partecipazione fino a 500 € mensili per la durata massima pari a 6 mesi e comunque non superiore a 3.000 € in tutto il periodo (€ 6.000 per disabili e persone svantaggiate). Nel caso di Regioni la cui normativa prevede la corresponsione dell'indennità al tirocinante da parte dell'impresa ospitante, il contributo a rimborso totale o parziale dell'indennità viene corrisposto all'impresa.
- per le Regioni convenzionate con INPS, l'istituto provvede ad erogare ai giovani tirocinanti, che saranno nominativamente indicati dalla Regione/Provincia autonoma, l'importo mensile dell'indennità di tirocinio, stabilita dalla Regione/Provincia autonoma per ciascun destinatario.

Nel caso in cui il giovane risieda in una Regione diversa da quella in cui si terrà il tirocinio, al

giovane è corrisposto anche:

- un'indennità per la mobilità geografica, parametrata sulla base delle tabelle del Catalogo Interregionale Alta Formazione 2013.

Parametro di costo tirocini transnazionali

All'ente promotore di tirocini in mobilità transnazionale verrà riconosciuto un contributo, a titolo di rimborso a costi standard (il 50% da erogare a metà percorso e 50% a completamento del periodo di tirocinio) secondo la tabella che segue:

Fasce di numerosità tirocinanti	Contributo fisso (euro) per tirocinante
1 - 100	250
101 - 400	200
Oltre 400	180

Al giovane è corrisposto, per il periodo di tirocinio, un rimborso per la mobilità geografica, parametrato su tabelle di costi standard, elaborati a partire da dati statistici Erasmus + e precedenti.

Linee guida per l'attuazione

Con riferimento ai tirocini attivati in ambito interregionale possono verificarsi due distinte ipotesi. In entrambi, al fine di definire la disciplina regionale applicabile, la compatibilità con i sistemi di accreditamento regionale e l'erogazione delle indennità al tirocinante e dei contributi al soggetto promotore, i criteri da prendere in considerazione sono:

- a) La Regione di residenza del giovane;
- b) La Regione che emana l'avviso al quale partecipa il soggetto promotore.

Di seguito, a titolo esplicativo, sono riportati alcuni esempi.

Ipotesi 1

Ad un giovane della Regione x viene proposto un tirocinio nella Regione y da parte di un soggetto promotore accreditato nella Regione x. In questo caso il soggetto promotore è selezionato tramite Avviso della Regione x, pertanto sarà la Regione x ad erogare:

1. Il contributo all'ente promotore;
2. L'indennità di partecipazione al giovane;
3. L'indennità di mobilità territoriale al giovane.

Con riferimento al punto 2, la Regione x dovrà erogare al giovane un'indennità parametrata sulla base della normativa regionale della Regione ospitante, in questo caso la Regione y.

Ipotesi 1 bis

Ad un giovane della Regione x viene proposto un tirocinio nella Regione y da parte di un soggetto promotore accreditato nella Regione x ma che, data l'incompatibilità con la disciplina regionale, non può essere accreditato nella Regione y. In questo caso è consentito derogare alla disciplina regionale poiché l'iniziativa promossa ha dimensione nazionale.

Ipotesi 1 ter

Ad un giovane della Regione x viene proposto un tirocinio nella Regione y da parte di un soggetto promotore accreditato nella Regione x; le normative regionali prevedono differenti misure per l'indennità di partecipazione da erogare al tirocinante ovvero diverse modalità di erogazione (pagamento diretto al tirocinante/pagamento diretto all'impresa ospitante). Anche in questo caso è consentito derogare alla disciplina regionale poiché l'iniziativa promossa ha dimensione nazionale e può essere riconosciuta la misura dell'indennità prevista dalla Regione y.

Ipotesi 2

Ad un giovane della Regione x viene proposto un tirocinio nella Regione y o in un'altra Regione da parte di un soggetto promotore accreditato nella Regione y. In questo caso il soggetto promotore è selezionato tramite Avviso della Regione y, pertanto sarà la Regione y ad erogare:

1. Il contributo all'ente promotore;
2. L'indennità di partecipazione al giovane;
3. L'indennità di mobilità territoriale al giovane.

Con riferimento al punto 2, la Regione y dovrà erogare al giovane un'indennità parametrata sulla base della normativa regionale della Regione ospitante (Regione y ovvero altra Regione diversa da y). La Regione y, che ha erogato le indennità, sarà quindi rimborsata nel regime di contendibilità da parte della Regione di residenza del giovane, ovvero la Regione x.

Il giovane della Regione x, pertanto, deve essere trattato dalla Regione y come "Trasferito".

In entrambe le ipotesi sopra illustrate, nel caso di Regioni che abbiano sottoscritto la Convenzione con l'INPS, l'Istituto sarà l'ente pagatore delle indennità di partecipazione e, ove previsto dalla Regione, delle indennità di mobilità territoriale

L'Amministrazione regionale, nel file xml inviato periodicamente alla sede INPS territorialmente competente, dunque, indicherà gli importi da erogare a ciascuna giovane, anche comprensivi della quota di indennità di mobilità territoriale. Resta inteso che nella medesima domanda di pagamento la Regione potrà chiedere la liquidazione di indennità di partecipazione che abbiano misura diversa da quella prevista dalla disciplina regionale, poiché riferite a tirocini svolti presso imprese ospitanti ubicate in Regioni diverse.

Per quanto riguarda l'indennità di mobilità territoriale, parametrata sulla base delle tabelle del Catalogo Interregionale Alta Formazione 2013, il calcolo sarà di competenza esclusiva della Regione titolare delle risorse finanziarie e verrà effettuato tenendo in considerazione la Regione di residenza e Regione ospitante, anche nel caso in cui ci sia una terza Regione coinvolta (i.e. giovane residente nella Regione x, ente promotore accreditato nella Regione y e tirocinio svolto presso impresa ubicata in Regione z).

Considerato che il Programma "Iniziativa Occupazione Giovani" ha dimensione nazionale, si specifica che:

- In ogni caso l'indennità di partecipazione sarà erogata al giovane sulla base della disciplina regionale applicabile nella Regione ospitante;
- I soggetti promotori accreditati in una Regione potranno comunque promuovere l'attivazione di tirocini nel territorio di altre Regioni, anche laddove non risultino accreditati a quel sistema regionale, se del caso derogando alle discipline regionali.

Pertanto, nelle ipotesi di tirocini interregionali, le Regioni saranno chiamate a derogare alle proprie discipline regionali in materia di tirocini, fermo restando quanto previsto dalle "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n.92".